

Spett.le Società SIAF S.p.A. Via Don L.Perosi n.2 Bagno a Ripoli (FI)

E.mail: marzia.calonaci@siafcare.it mariachiara.serena@siafcare.it marialetizia.melandri@siafcare.it

# OGGETTO: Lettera Ordine/Contratto per l'affidamento della: "FORNITURA DI PASTI PRONTI PRIVI DI GLUTINE DA DESTINARE ALLE MENSE A GESTIONE DEL DSU TOSCANA" - GARA N. 8652162 - CIG N. 9329743B79

05241640480

Essendo la vostra Società SIAF- Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A. con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via Don L.Perosi n.2, C.F./P.IVA 05241640480, di seguito denominata Società o Operatore Economico, risultata aggiudicataria definitiva della fornitura in oggetto, dato atto che ha prodotto apposita autodichiarazione mediante il DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici.

Dato atto, altresì, che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (di seguito denominata Azienda) ha proceduto alla:

- 1) Verifica del casellario ANAC;
- 2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

atteso che al momento non vi sono elementi ostativi alla stipula del contratto e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con semplice comunicazione tramite PEC all'Operatore Economico nel rispetto dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso si darà luogo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'Azienda provvederà all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, con sede in Firenze viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P. I.V.A. n. 05913670484 affida a codesta Società la fornitura di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell'offerta presentata protocollo aziendale 5950/22 del 20/06/2022.

#### Art. 1 - Caratteristiche della fornitura

Si richiede la fornitura di pasti confezionati in vaschette monoporzioni sigillate di: un primo piatto da gr 200 ca di pasta cotta più gr. 70 ca di condimento, un secondo piatto cotto a base di carne da gr. 120 ca e a base di pesce da gr. 150, un contorno cotto da gr. 200 ca, scelti fra una lista di pietanze proposte dall'Operatore Economico in numero non inferiore a venti per ciascuna tipologia di prodotto.

I prodotti devono essere GLUTEN FREE e dovranno avere le sequenti caratteristiche:

- ✓ preparati in centro cottura, mediante legame freddo (surgelato);
- confezionati in vaschette monoporzione termo sigillate e idonee all'utilizzo in microonde con etichetta a norma di legge (nome del piatto, dichiarazione di "pasto senza glutine", ingredienti con evidenziazione degli allergeni, peso netto, data di scadenza, dicitura "prodotto congelato", temperatura di conservazione, temperatura e tempi di rigenerazione) e identificazione mediante codice a barre;

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484 PISA

6 – 56126 Pisa
89 050 562032 SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

Piazza dei Cavalieri, 6 – 56126 Pisa Tel. + 39 050 567111 Fax +39 050 562032



- valore massimo di glutine presente in fase di controllo analitico: 20 ppm (20 mg/kg). I Servizi Ristorazione dell'Azienda potranno commissionare a laboratori esterni opportune analisi per accertare tale rispetto durante tutta la durata del contratto;
- data di scadenza del prodotto: 120 gg. dalla produzione;
- ✓ durabilità residua dalla data di consegna: almeno 90 gg.

I pasti dovranno essere preparati da una ditta specializzata che dedica attrezzature e personale esclusivamente alla preparazione di questo tipo di alimento.

L'alimento deve essere sottoposto ad abbattimento rapido di temperatura e congelato, così da potere essere rigenerato prima del consumo. I prodotti devono essere confezionati e trasportati nel rispetto della normativa HACCP e secondo le linee guida della Regione Toscana pubblicate con bollettino n. 46 del 16-11-2005 e le normative e i Regolamenti: Legge 123/2005, delibera GRT 1036 del 24/10/2005, Regolamento UE n. 1169/2011, Regolamento CE n. 828/2014.

Sono a totale carico dell'Operatore Economico tutte le spese e gli oneri necessari all'espletamento della fornitura di cui alla presente Lettera ordine/contratto.

Dovrà, inoltre, fornire indicazioni sulle modalità di riattivazione (tempi/temperature) delle varie tipologie di piatto in monoporzione. Per ciascuna tipologia di portata (primi, secondi, contorni) dovrà essere indicata una lista di almeno 20 ricette diverse, all'interno della quale, nel corso della durata contrattuale, verranno effettuati gli ordini. Per ogni tipologia di pietanza dovranno essere presenti prodotti a base di carne, a base di pesce e vegetariani. Dovrà essere altresì compresa una scelta di primo in bianco (pasta e/o riso).

#### Art. 2 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi; gli effetti e la durata decorrono dalla data di stipula dello stesso.

## Art. 3 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 44.240,00 oltre IVA nei termini di legge, in base all'Offerta presentata dall'Operatore Economico.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato e pagherà solo i beni effettivamente domandati e forniti. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni oggetto di appalto.

Qualora l'importo massimo contrattualizzato sia raggiunto prima del termine di durata di cui al precedente articolo 2, il contratto si intenderà concluso, fatta salva l'eventuale attivazione da parte dell'Azienda dell'incremento del quinto di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

#### Art. 4 - Modalità di consegna della fornitura

La fornitura dovrà essere consegnata direttamente presso le sedi delle Mense Universitarie di:

| FIRENZE | Mensa Calamandrei V.le Morgagni n.51 - FIRENZE       |
|---------|--|
| PISA    | Mensa Martiri V. Martiri n.7 56126 - PISA (zona ZTL) |
| SIENA   | Mensa San Miniato, Via E. De Nicola n. 9 - SIENA     |

entro il termine di 10 (dieci) gg. lavorativi consecutivi dalla data di comunicazione dell'ordinativo effettuato dai Responsabili del Servizio Ristorazione dell'Azienda di ciascuna sede, nei giorni e orari indicati in sede di ordine e con cadenza trimestrale salvo esigenze diverse dell'Azienda.

La fornitura in oggetto dovrà intendersi franca di ogni spesa, compreso imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico, collocazione, installazione e del ritiro per riciclaggio di qualsiasi imballaggio che accompagni il prodotto.

AZIENDA REGIONALE PER IL **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO** 

sede legale Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484 PISA



UNI EN ISO 9001:2015



I prodotti dovranno essere consegnati con mezzi idonei al trasporto di prodotti congelati. I prodotti dovranno essere confezionati con imballi differenziati per piatto.

Nel caso di produzione non continuativa la Società dovrà comunicare all'Azienda il calendario della produzione stessa.

La Società, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Azienda le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari materiali ed è sempre ed unicamente responsabile della loro conservazione fino alla consegna dello stesso.

La Società è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle sedi o alle attrezzature di proprietà dell'Azienda.

Sono a carico della Società i rischi di perdite e danni verificatisi durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda, fino al momento della consegna, fatta salva la responsabilità dell'Azienda per perdite e danni ad essa imputabili.

## Art. 5 - Controlli in accettazione

L'esecuzione delle consegne e lo stato igienico dei prodotti consegnati devono essere strettamente confacenti alla legislazione vigente, regionale, nazionale e comunitaria. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento a tutta la normativa vigente sull'igiene degli alimenti (in particolare il cosiddetto Pacchetto Igiene) e sulla etichettatura dei prodotti, ivi compresa la normativa vigente sugli allergeni (D.Lgs. 114/2006) e a quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera ordine/contratto.

I controlli in accettazione sono previsti nel Sistema di Gestione della Qualità Aziendale, certificato secondo gli standard ISO 9001:2008, che prevede per il Servizio Ristorazione un'apposita istruzione operativa.

Si riportano in sintesi nella tabella seguente, i controlli effettuati in sede di accettazione dei prodotti. Tali informazioni sono da ritenersi indicative e non esaustive delle modalità di controllo, che l'Azienda effettuerà durante l'intera durata del contratto.

| truiti |
|--------|
|        |
|        |
| ere    |
| . C. C |
|        |
|        |
|        |
|        |

Al di là della verifica quotidiana dei prodotti in accettazione effettuata dal personale, l'Azienda si avvarrà di propri esperti e degli Organi Sanitari competenti per la verifica igienico - merceologica dei prodotti, sia mediante metodi rapidi di rilevazione che mediante analisi di laboratorio.

L'Azienda potrà effettuare visite ispettive presso la sede della Società.

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484







# Art. 6 – Gestione delle irregolarità nelle consegne

Nel caso che una consegna sia dichiarata non accettabile dal personale incaricato dall'Azienda, per motivi di non conformità igienico-sanitaria e/o difformità rispetto alla presente Lettera ordine/contratto o all'ordine, la Società dovrà provvedere al ritiro dei prodotti contestati, previa annotazione sul documento di trasporto della causale "Non Conformità" controfirmata sia dall'incaricato della Società che dal personale incaricato dall'Azienda. L'Azienda si riserva di contestare alla Società la fornitura anche nel caso in cui la difformità dei prodotti sia evidenziata in fasi successive all'accettazione.

## Art. 7 - Verifiche di qualità

Il mantenimento del rapporto contrattuale è in funzione del buon esito delle verifiche di qualità effettuate nel corso della fornitura.

Le non conformità rilevate in fase di accettazione o nelle successive fasi sono classificate in tre tipologie:

- a) **Tipo 1** (creano problemi logistici) nel quale rientra la seguente classificazione:
  - ritardi di consegna che non interferiscono con il regolare svolgimento della fornitura.
- b) **Tipo 2** (creano problemi logistici e interferiscono con la produzione):
  - Mancata consegna o ritardi di consegna che interferiscono con il regolare svolgimento della fornitura;
  - giorno di consegna non rispettato;
  - confezioni danneggiate;
  - etichettatura non leggibile;
  - mezzi di trasporto non idonei ai prodotti;
  - non corrispondenza del prodotto alle caratteristiche indicate nelle schede di prodotto o a quanto offerto dalla Società in sede di gara;
  - presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici (anche su rilevazione successiva)
     che non recano danni alla salute del consumatore oppure danni all'immagine dell'Azienda nei confronti degli utenti del servizio.
- c) **Tipo 3** (oltre ai problemi dei tipi 1 e 2 che possono creare danni alla salute del consumatore oppure danni all'immagine dell'Azienda nei confronti degli utenti del servizio):
  - prodotto scaduto;
  - prodotto visibilmente deteriorato;
  - presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici (anche su rilevazione successiva);
  - valore di glutine nell'alimento maggiore ai 20 ppm.

Altre casistiche di NC saranno valutate al momento in cui si verificano secondo i criteri stabiliti per le 3 tipologie sopra descritte.

## Art. 9 - Applicazioni contrattuali, personale e rapporti di lavoro

L'Operatore Economico deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL vigenti alla data di affidamento dell'appalto, nella località in cui si svolge la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nelle province di competenza. L'Operatore Economico è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484 PISA



UNI EN ISO **9001:201**5



L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

## Art. 9 - Variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore Economico, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino a carico dell'Operatore Economico della situazione originaria preesistente.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere alla Società le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura.

Con la sottoscrizione della presente lettera d'ordine/contratto la Società si obbliga, ai sensi dell'art. 106 c.12 del citato D.Lgs. 50/2016 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

## Art. 10 - Revisione prezzi

I prezzi pattuiti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, la revisione prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità in essa indicate.

## Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "Split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti". La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- •Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA DSU FI;
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_PI;
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_SI;

e secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice **CIG 9329743B79** e la denominazione del Settore Aziendale "Servizio Ristorazione - sede di ....".

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Operatore Economico impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 30 del D.Lqs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice IBAN dell'istituto di credito indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

## Art. 12 - Penali e risoluzione del contratto

L'Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità in relazione:

A) alle non conformità di cui al precedente art. 7, a seconda della gravità:

IMPORTO PENALE

da Euro 100,00 a Euro 200,00

da Euro 200,00 a Euro 500,00

da Euro 500,00 a Euro 1.000,00

TIPO DI NON – CONFORMITA'

Non conformità di tipo 1

Non conformità di tipo 2

Non conformità di tipo 3

B) ritardi rispetto a quanto indicato al precedente art. 4:

qualora non venissero rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti richiesti, di cui all'art. 4, dai singoli ordinativi verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

Se i ritardi persistono oltre il quindicesimo giorno l'Azienda, fermo restando l'applicazione della

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484







penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP.

Qualora l'Operatore Economico non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'Operatore Economico.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Operatore Economico, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Operatore Economico di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Operatore Economico non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Operatore Economico, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 108, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- o nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico;
- o in caso di violazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving door);
- o qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, ferma restando l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

## Art. 13 – Obblighi e responsabilità

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484 PISA



UNI EN ISO 9001:2015



stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente Responsabile del Contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore Economico, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con consequente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riquardo. L'Operatore Economico esonera l'Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

#### Art. 14 - Recesso

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

## Art. 15 – Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 10 del 4 marzo 2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

## Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'ordine\contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- o nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti";
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 50/2016 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016;
- o nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

## Art. 17 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

# Art. 18 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art.1341 del codice civile

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484







Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile la Società dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

3 - Corrispettivo contrattuale; 9 - Variazioni; 11 - Fatturazione e pagamenti; 12 - Penali e Risoluzione del contratto; 13 - Obblighi e responsabilità; 14 - Recesso; 17 - Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

La Società

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze www.dsu.toscana.it info@dsu.toscana.it C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484 **PISA** 

Piazza dei Cavalieri, 6 – 56126 Pisa Tel. + 39 050 567111 Fax +39 050 562032

